



## **COMUNICATO UFFICIALE N.72** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 36/AA, 37/AA, 38/AA, 39/AA, 40/AA, 41/AA e 42/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1178 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi BARBATI e della società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BARBATI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, in violazione dell'art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016, ore 18:00, della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Sig. Luigi BARBATI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi BARBATI, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luigi BARBATI e di € 667,00 di ammenda, per la società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Cristian BOZZATO e della società SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN BOZZATO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDARL Vigontina San Paolo F.C., in violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione ai punti A5), A6), A9) e B) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18:00, rispettivamente la fideiussione bancaria di importo pari ad euro 31.000,00, la visura camerale aggiornata, la disponibilità del campo per la serie D e la domanda di iscrizione al campionato juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Sig. Cristian BOZZATO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian BOZZATO, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Cristian BOZZATO e di € 2.667,00 di ammenda, per la società SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 685 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. in occasione della gara Ischia Isolverde-Bagnolese del 7/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi "B", in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Alex D'Apice, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1137 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Patrizia Rossana TESTA e della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PATRIZIA ROSSANA TESTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., in violazione dell'art. 10 comma 3 *bis* del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A)10 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale n. 165/2016, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016 ore 18:00, dell'attestato di insussistenza debitoria e della relativa fidejussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta alla Sig.ra Patrizia Rossana TESTA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Patrizia Rossana TESTA, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Patrizia Rossana TESTA e di € 667,00 di ammenda, per la società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 40/AA**

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. DOMINA NEAPOLIS ACADEMY con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 190/AA del 23 giugno 2017;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. DOMINA NEAPOLIS ACADEMY con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 190/AA del 23 giugno 2017.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 41/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.C.D. LEGNANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 188/AA del 16 giugno 2017;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.C.D. LEGNANO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 188/AA del 16 giugno 2017.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 42/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 835 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Albino ROSSI e della società A.C. MASLIANICO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBINO ROSSI, all'epoca dei fatti allenatore di base tesserato per la società A.C. MASLIANICO A.S.D., in violazione dell'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 3 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, sia pure su iniziativa di un docente, avuto un colloquio con il Sig. De Mina Michel arbitro della sezione AIA di Como, nella palestra dell'Istituto di Istruzione Superiore "Da Vinci - Ripamonti" di Como, presso il quale è docente di Educazione Fisica ed il Sig. De Mina Michel è alunno, al fine di avere chiarimenti in merito alla squalifica disposta dal Giudice Sportivo dopo la gara Eracle Sport-Maslianico del 25/09/16-categoria allievi provinciali di cui il De Mina era stato arbitro;

A.C. MASLIANICO A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 2, Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Albino ROSSI e dal Sig. Domenico D'ANGELO per conto, in qualità di legale rappresentante, della società A.C. MASLIANICO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Albino ROSSI e di € 400,00 di ammenda, per la società A.C. MASLIANICO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio